

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n. \_\_\_\_\_

N. R.G. \_\_\_\_\_

Repert. n. \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Marina Anna Tavassi - Presidente estensore -

Dott.ssa Paola Gandolfi - Giudice -

Dott. Claudio Marangoni - Giudice -

riunita in camera di consiglio il 19 febbraio 2015, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2013 da:

**F S.p.A.**, \_\_\_\_\_

- attrice -

contro

**T S.p.A.**, \_\_\_\_\_

- convenuta -

**OGGETTO: azione antitrust - azione *follow on* - competenza**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 18.11.2014 i procuratori delle parti precisavano le loro conclusioni come allegate al verbale di udienza.

pagina 1 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n. \_\_\_\_\_

Repert. n. \_\_\_\_\_

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificato in data 23.12.2013 F \_\_\_\_\_ S.p.A. conveniva in giudizio davanti a questa Sezione Specializzata T \_\_\_\_\_ S.p.A., al fine di vedere accertato e dichiarato che le condotte poste in essere da T \_\_\_\_\_ ed oggetto del provvedimento dell'Agcm n. \_\_\_\_\_ costituivano abuso di posizione dominante e di vedere condannata la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali a qualsiasi titolo subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle condotte abusive, danni da quantificarsi in complessivi 1.744.337.000 euro o nella diversa misura determinata in corso di causa. Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 24.04.2014, T \_\_\_\_\_ chiedeva a questa Sezione Specializzata, in via pregiudiziale di rito, di dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Roma e, nel merito, di rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto. T \_\_\_\_\_ agiva altresì in via riconvenzionale al fine di vedere accertato e dichiarato che le condotte di F \_\_\_\_\_ integrassero violazione dell'art. 2598 n. 2 e n. 3 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c..

Nel corso della prima udienza, in data 20.05.2014, F \_\_\_\_\_ faceva rilevare l'inammissibilità della riconvenzionale avversaria e l'incompetenza della sezione specializzata adita a conoscere della medesima riconvenzionale oltretutto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale avversaria.

Il G.I. autorizzava quindi le parti al deposito di note sulle eccezioni preliminari e sulla domanda riconvenzionale di T \_\_\_\_\_. Successivamente al deposito di dette note autorizzate, in data 17.06.2014, il giudice rilevava che le eccezioni sollevate ponessero questioni da risolvere in via pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento e, ritenendo opportuno sollecitare la decisione del Collegio, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni.

Assolto tale incumbente all'udienza del 18 novembre 2014, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e le parti depositavano comparsa conclusionale e di replica.

2. Occorre anzitutto precisare che la competenza per materia rispetto alle domande attoree appartiene incontestabilmente alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 168/2003, come modificato con la legge n. 27/2012, essendo la causa iniziata dopo il termine previsto come operativo per tali nuove disposizioni (21 settembre 2012). Di conseguenza, la decisione è collegiale. Inoltre, ai sensi della medesima normativa, la competenza per materia antitrust è stata ricondotta alle Sezioni specializzate Impresa di primo e di secondo grado, secondo le regole ordinarie, essendo stata abolita la competenza in primo ed unico grado della Corte d'appello ai sensi dell'art. 33, secondo comma, l. 287/1990.

pagina 2 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n. \_\_\_\_\_

Repert. n. \_\_\_\_\_

3. La presente decisione interviene in primo luogo sulla questione pregiudiziale sollevata dalla convenuta circa l'incompetenza territoriale della presente Sezione Specializzata rispetto alla controversia *de qua*.

3.1 La convenuta T \_\_\_\_\_, nel costituirsi nel giudizio, ha dedotto che fra le parti erano stati stipulati quattro contratti per la fornitura di servizi (docc. 1-4 della convenuta) e che detti contratti - pur con formulazioni lievemente differenti - contenevano una clausola negoziale di elezione del foro esclusivo con riferimento alle controversie relative od inerenti ai medesimi contratti. In particolare, dette controversie avrebbero dovuto essere devolute alla competenza territoriale esclusiva del foro di Roma.

T \_\_\_\_\_ ritiene dunque che questa Sezione Specializzata non possa pronunciarsi sulle domande attoree, ancorché promosse come extracontrattuali, perché rientrerebbero nella competenza del foro romano. Secondo la sua prospettazione, infatti, i fatti e le condotte oggetto di contestazione sarebbero disciplinati dai contratti sottoscritti tra le parti e riguarderebbero vicende ad essi relative. Dal canto suo l'attrice ritiene che l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sollevata da T \_\_\_\_\_ sia infondata.

3.2 Il Collegio ritiene di doversi anzitutto soffermare sulla validità della clausola negoziale di elezione di domicilio contenuta nei contratti sottoscritti tra le parti in causa, posta in dubbio da parte attrice sulla base dell'articolo 29 c.p.c. che recita: "*L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati (...)*". Si ritiene che tali clausole siano del tutto legittime. Anzitutto la migliore dottrina con l'espressione "uno o più affari determinati" ha inteso il riferimento a controversie derivanti da un determinato contratto, poiché "affare" è espressione più ampia di "controversia". A ciò si aggiunga che la Cassazione a sezioni unite ha riconosciuto espressamente che il requisito di cui all'art. 29 c.p.c. sia sufficientemente assolto dal riferimento ad un contratto (Cass. SS.UU. 24906/2011).

Tuttavia, deve essere evidenziato nel caso di specie che non vi è contestazione tra le parti circa il fatto che il titolo dell'azione avviata da Fastweb sia extracontrattuale (ciò è espressamente riconosciuto da T \_\_\_\_\_, tra l'altro, a pag. 33 della propria comparsa conclusionale). Similmente non è contestato che l'azione di F \_\_\_\_\_ sia di natura *follow-on* costituendo il seguito del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. \_\_\_\_\_ (Procedimento \_\_\_\_\_).

Peraltro, secondo la ricostruzione e le allegazioni di F \_\_\_\_\_, i danni per i quali quest'ultima ha formulato la richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 33 l. 287/1990 non deriverebbero - in forza della prospettazione attorea - dall'inadempimento di specifici obblighi previsti nei contratti, ma sarebbero il risultato di una complessa "strategia abusiva" di tipo antitrust.

pagina 3 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n.

Repert. n.

Si condivide l'assunto attoreo secondo cui, con tutta evidenza, la clausola di elezione di domicilio non si riferisce in sé alle liti originare da violazioni del diritto antitrust. Il Collegio ritiene altresì che il profilo di violazione della normativa antitrust possa andare oltre e superare quello che è il contenuto di un contratto, che possa vincolare la parte che abbia commesso la violazione e quella che ne abbia subito di conseguenza un danno. In altre parole, le azioni *follow-on* possono assumere un'autonoma rilevanza rispetto ai rapporti negoziali in essere *inter partes* in quanto fondate sulla violazione di prescrizioni generali poste a tutela della concorrenza sul mercato. Le obbligazioni nascenti dal contratto potrebbero essere tutte puntualmente eseguite, eppure l'illiceità dei comportamenti denunciati - che trovano nel contratto solo la loro occasione fattuale - e la fonte eziologica dei danni denunciati potrebbero derivare dalla violazione della normativa antitrust.

Ad una prima analisi sembra che la condotta oggetto di causa si ponga a monte dei rapporti contrattuali tra F e T. Nello specifico, il "rifiuto costruttivo" (o *retention*) che sarebbe stato posto in essere da T si collocherebbe appunto a monte dei contratti tra le parti. Così sembra essersi orientata anche l'Agcm nel proprio provvedimento 24339/13, andando ad analizzare comportamenti che stanno a monte da un punto di vista logico di qualsivoglia contrattazione e che incidono sulla regolare concorrenza sul mercato.

In tal senso è il caso di richiamare la sentenza della Cassazione n. 8110/2013 che dispone: *"se tale è l'interesse leso, di cui è stato chiesto il ripristino, è chiaro che il danno non deriva dalla stipulazione del singolo contratto tramite il quale la compagnia assicuratrice si è procurata il sovrappiù, ma dal comportamento anteriore di questa, di cui il singolo contratto costituisce solo il passaggio finale. Il titolo della responsabilità si fonda sull'inadempimento non degli obblighi che derivano dal contratto di assicurazione, ma degli obblighi che stanno a monte di qualunque contrattazione, poiché attengono alla violazione del giusto comportamento degli operatori economici sul mercato. La circostanza che il danno del singolo consumatore si concretizzi e divenga attuale in concomitanza con la conclusione di uno specifico contratto, non significa che la disciplina dell'azione risarcitoria debba essere collegata alle regole peculiari alla singola figura contrattuale di volta in volta utilizzata"*.

Occorre altresì rilevare come l'atto di citazione notificato da F non contenga riferimento alcuno né citi in nessun modo i contratti di fornitura dei servizi di accesso sottoscritti tra le parti in causa. A ciò si aggiunga che le pretese risarcitorie avanzate da F hanno *in toto* natura extracontrattuale, non essendo specificamente richiesto a T alcun risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.

Non è poi evidente né si ritiene in alcun modo sussistente un intento pretestuoso dell'attrice volto a distogliere la causa dalla legittima competenza di altro foro; tale prospettazione, di fatto non

pagina 4 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n.

Repert. n.

sussistente, non risulta neppure essere stata formulata dalla difesa della convenuta. In ogni caso non si può ritenere che l'attrice abbia provveduto ad un'artificiosa costruzione dell'oggetto della controversia al fine di aggirare le regole sulla competenza (o, meglio, la clausola di elezione del foro competente contenuta nei contratti sottoscritti da F e T).

Inquadrandolo la problematica in termini di diritto, deve rilevarsi che, come noto, l'attore, al momento in cui esercita l'azione, determina l'oggetto sostanziale del processo.

A ciò si aggiunga che – ai sensi dell'art. 5 c.p.c. – la competenza si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo, mentre l'art. 99 c.p.c. fa carico all'attore di definire l'ambito del *thema decidendum* in relazione alla propria domanda. Nel nostro ordinamento si rinviene una regola espressa circa la determinazione della competenza con riguardo a quanto affermato nella domanda solo con riferimento alla competenza per valore nell'art. 10 c.p.c..

Si deve altresì considerare che l'art. 38, come novellato (*ex* L. 353/1990 con decorrenza 30.4.1995), al comma quarto, specifica la necessità di tener conto in taluni casi delle eccezioni del convenuto (*“Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”*).

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente chiarisce che la competenza debba essere determinata dal giudice in base a quanto prospettato nella domanda principale, senza possibilità di verificare la veridicità di quanto prospettato ai fini della competenza (salvo il caso della prospettazione artificiosa, già sopra esclusa). In questo senso, la Cassazione ha stabilito che *“nella ipotesi in cui, con la domanda, l'attore chieda l'accertamento di un certo rapporto giuridico, ovvero il riconoscimento di diritti rispetto ai quali l'esistenza di quel rapporto si pone in termini di presupposto necessario, il giudice non può ai fini dell'indagine sulla competenza, verificare la concreta esistenza del rapporto così affermato (ovvero qualificarlo in modo diverso ed incompatibile con la pretesa fatta valere), ma deve rimettersi alle sole affermazioni dell'istante, onde pervenire alla decisione di merito (affermando, o negando, l'esistenza del rapporto stesso)”* (cfr. Cass. 6 agosto 2005 n. 15300). Ed ancora, con sentenza n. 6404 del 1999, la Cassazione ha affermato che: *“La giurisprudenza assolutamente prevalente afferma che per l'individuazione del giudice competente per materia - criterio che rileva nel caso di specie essendo stata individuata la competenza per ragioni di materia - occorre fare riferimento alla domanda proposta e ai fatti, qualificabili giuridicamente dal giudice adito, posti a fondamento della stessa, escludendo che le contestazioni formulate dal convenuto possano condurre all'individuazione di una*

pagina 5 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n.

Repert. n.

*competenza diversa da quella ravvisabile dalla domanda stessa (conformi: Cass. 0 aprile 1990, n. 3546; 29 novembre 1996, n. 10698; 27 marzo 1996, n. 2740; 7 ottobre 1993, n. 9929; 13 febbraio 1990, n. 1059)".*

In quanto citata dalle parti in causa, si ritiene necessario precisare che questa stessa Sezione Specializzata con ordinanza del 16 ottobre 2014 (Dott. Marangoni, RG 58504/13) ha stabilito la propria competenza in una controversia ove era stata dedotta da parte attorea tanto una responsabilità extracontrattuale antitrust quanto un inadempimento contrattuale da parte della convenuta, tenuto conto che tutti i contratti eccetto uno, stipulati tra le parti coinvolte nel giudizio *de quo*, contenevano una clausola di elezione di foro diverso da Milano per le controversie ad essi relative. In tale contesto l'unico contratto tra le parti che non conteneva la clausola di elezione del foro competente ha fatto sì che l'intera controversia fosse attratta (in base all'oggetto della domanda principale) nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

Quello che distingue il caso di specie, rispetto ad altri casi apparentemente comparabili, è proprio la peculiare prospettazione fatta dalla difesa attrice che non ha ritenuto di dedurre una responsabilità fondata su una *causa petendi* extracontrattuale ed una contrattuale, ma ha formulato le proprie domande ed allegazioni con esclusivo riferimento alla natura extracontrattuale delle responsabilità dedotte. Nell'atto di citazione infatti non si trova alcun cenno ai contratti in essere fra le parti.

3.3. Merita di essere ricordata la sentenza della Cassazione a S.U. n. 4712/1996 che ha distinto la categoria dei diritti eterodeterminati da quella dei contratti autodeterminati nei seguenti termini: *"mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, trattandosi in tal caso, come precisa la dottrina di diritti (tipico quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti che richiedono, quale indispensabile elemento di valutazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano".* Sulla base di tali premesse la sentenza in parola ha deciso che: *"La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale originariamente formulata, una domanda nuova - come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cod. proc. civ. in difetto di accettazione del contraddittorio - in quanto dette domande non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe i cosiddetti diritti "eterodeterminati" (per l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificato due distinte entità), e l'attore, sostituendo*

pagina 6 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n.

Repert. n.

*la prima alla seconda, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), così mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (...) che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale".*

Detta indicazione giurisprudenziale ha trovato più di recente conferma in fattispecie che attingono a situazioni diverse rispetto alla presente, ma tuttavia comparabili in diritto (vedi sentenze n. 14771 del 30 giugno 2014, n. 20904 del 12 settembre 2013, n. 25378 del 12 novembre 2013).

3.4 Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, si ritiene di confermare in questa sede il principio - prevalente in giurisprudenza - secondo cui la competenza debba essere qualificata tenendo in primario rilievo le domande attoree. Il criterio che determina la scelta sul punto si fonda esclusivamente sulla formulazione della domanda principale, salvo che questa non risulti artatamente formulata al fine di produrre un inammissibile *forum shopping*, dovendosi escludere che le domande proposte in via riconvenzionale da parte del convenuto - sulla base di una diversa *causa petendi* - valgano ad attrarre la competenza territoriale presso diversa sede giudiziaria, essendo vero esattamente il contrario in forza della previsione di cui all'art. 36 c.p.c..

Ad avviso del Collegio la convenuta non ha offerto elementi sufficienti per rilevare che i fatti di causa, come dedotte da parte attrice, trovino origine, ancorché indiretta, nei rapporti contrattuali in essere tra le parti. Non si ritiene dunque che tale eccezione assuma rilievo ai sensi dell'art. 38 comma 4 c.p.c..

4. Considerato che il Collegio ha inteso respingere l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da T..., si deve, in via gradata, affrontare l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale e di incompetenza funzionale di questa Sezione specializzata con riferimento alla richiamata domanda riconvenzionale formulata da F... .

Ai sensi dell'art. 36 c.p.c. *"il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore"*.

Con riferimento anzitutto all'ammissibilità della domanda riconvenzionale *de qua*, non assume rilievo ad avviso del Collegio il fatto che il titolo alla base delle domande attoree e della riconvenzionale di T... non sia coincidente. La giurisprudenza ritiene infatti ammissibile la domanda riconvenzionale non connessa al titolo della domanda principale, purché sia ravvisabile un collegamento oggettivo tra le pretese, tale da giustificare il cumulo processuale, ed entrambe le domande appartengano alla competenza per valore e per materia del medesimo giudice (cfr., *inter alia*, Cass. civ. n. 9656 del 10.09.1999; Cass. civ. n. 4696 del 12.05.1999, Cass. civ. n. 9313 del 19.09.1997). Peraltro, ad una prima analisi, sembra che tanto le domande attoree quanto la domanda riconvenzionale afferiscano al

pagina 7 di 10

Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: CARLONI STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2b0cd

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n.

Repert. n.

passaggio dei clienti da un operatore all'altro (nel caso della riconvenzionale nel senso di punto III T ).

Ciò premesso, la domanda riconvenzionale di T deve ritenersi ammissibile.

Non si pone in questa sede neppure il problema del divario fra azione *follow-on* e azione *stand-alone*, che aveva indotto in altra occasione questa stessa Sezione ad escludere l'ammissibilità della riconvenzionale posto che entrambe le domande contrapposte in questa sede riguardano le medesime allegazioni in fatto, sia pure dagli opposti punti di vista.

5. Si ritiene altresì sussistente la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia d'Impresa. Nel caso di specie è l'art. 134 lett. a) C.P.I. – richiamato dall'art. 3 comma 3 D.lgs. 168/2003 – a prevedere la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria.

Trattandosi di domanda (la riconvenzionale di T ) pur attinente alla concorrenza sleale pura ma formulata nell'ambito del giudizio instaurato sulla base di una dedotta violazione della normativa antitrust, si ritiene che sussista connessione seppur impropria con le materie di competenza della Sezione Specializzata in materia d'Impresa. Dette materie sono elencate al citato art. 3 comma 3 D.lgs. 168/2003 (come modificato con la già citata legge n. 27/2012) che alla lettera d) ricomprende le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea e, per il tramite del richiamo all'art. 134 lett. a) C.P.I., quelle che vi presentino ragioni di connessione anche impropria.

A ciò si aggiunge che presso il Tribunale di Milano la competenza per concorrenza sleale (anche quella c.d. "pura") appartiene tabellarmente alla Sezione Specializzata in materia di Impresa "A", nell'ambito dei c.d. "processi diversi" di cui all'art. 2, secondo comma, D.lgs. n. 168/2003.

Per completezza si richiama altresì la giurisprudenza in materia di distribuzione interna degli affari nell'ambito dell'Ufficio secondo la quale *“la distribuzione delle cause tra Tribunale ordinario e Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nella misura in cui non sposta la competenza per territorio, coinvolge un criterio non di competenza del giudice in senso tecnico (competenza per materia), bensì di distribuzione degli affari all'interno dello stesso Tribunale, posto che la formale dichiarazione di incompetenza, ancorché con ordinanza ex art.39 c.p.c. come novellato con legge 69/2009 comporterebbe un irragionevole appesantimento processuale, con necessità di riassunzione della causa, senza che ciò costituisca per alcuna delle parti maggiore garanzia o tutela”* (cfr. Tribunale Milano, Sez. Spec., sentenza 13.4.2010 in Riv. Diritto Industriale 2011, 231 e,

pagina 8 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n.

Report n.

similmente, Tribunale di Torino, Sez. Spec., sentenza 14.1.2009 nei proc. riuniti 2198/2007 e 36/2008). Nel medesimo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione: *“La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (come quella in materia di proprietà intellettuale) e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il Tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattandosi di questione concernente la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio”* (cfr. sentenza n. 24656 del 22.11.2011, confermata da sentenza n. 11448 del 23.05.2014).

La questione relativa alla competenza territoriale della Sezione Specializzata di Milano rispetto alla domanda riconvenzionale di T , che potrebbe sorgere tenuto conto delle clausole di elezione del foro esclusivo contenute nei contratti tra F e T , è da intendersi superata. Infatti, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., la competenza con riferimento alla domanda riconvenzionale è attratta dalla competenza rispetto alla causa principale.

Parimenti per le considerazioni espresse si deve affermare l’ammissibilità della riconvenzionale di Telecom nell’ambito del presente giudizio. La causa va quindi rimessa in istruttoria per procedere agli accertamenti necessari rispetto ad entrambe le domande contrapposte.

6. La liquidazione delle spese processuali della presente fase viene riservata al termine del giudizio, considerato che la presente sentenza non definisce il merito.

#### **P.Q.M.**

La Sezione Specializzata in materia di Impresa "A" del Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da F S.p.A. nei confronti di T S.p.A., nel contraddittorio delle medesime parti,

dichiara la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano con riferimento alle domande formulate da F S.p.A.;

dichiara ammissibile la domanda riconvenzionale formulata da T S.p.A. nei confronti di F S.p.A.;

dichiara la competenza per connessione della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata da T S.p.A. nei confronti di F S.p.A.;

pagina 9 di 10

Sentenza n. 5374/2015 pubbl. il 29/04/2015  
RG n.

Repert. n.

riserva ogni altro provvedimento al prosieguo del giudizio, anche in ordine alla regolamentazione delle  
spese processuali;

dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;

manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento.

Così deciso in Milano, il 19 febbraio 2015.

Il Presidente estensore

*Dott. Marina A. Tavassi*